

Prot: RGS 0303372/2021

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Protocollo Generale: ENTRATA
0057068 31/12/2021

Mittente
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL
0310395 31/12/2021

MOGLIARIC
P.C.M. - 136



MO: 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 000318

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle province di Lucca e di Pistoia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle province di Lucca e di Pistoia, con annesso elenco dei comuni interessati dagli eventi;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2021, n. 756 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle province di Lucca e di Pistoia";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021 con la quale è stato prorogato, di cinque mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle province di Lucca e di Pistoia;

Prot: RGS 0303372/2021

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Protocollo Generale: ENTRATA
0057068 31/12/2021

Mittente
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL
0310395 31/12/2021

MOD. 100
P.C.M. 150



Mc. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, è stato integrato con l'importo di euro 770.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la nota del 5 ottobre 2021 del Commissario delegato – Presidente della Regione Toscana con cui chiede l'adozione dell'ordinanza prevista dall'articolo 26 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

ACQUISITA l'intesa della Regione Toscana con nota del 10 dicembre 2021;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 756 del 25 marzo 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del Settore protezione civile regionale della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata

Prot: RGS 0303372/2021

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Protocollo Generale: ENTRATA
0057068 31/12/2021

Mittente
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL
0310395 31/12/2021

MODULARIO
P.C.M. 198



MCC 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 756/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 756/2021 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6264 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 756/2021, che viene al medesimo intestata fino al 26 ottobre 2022. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di

Prot: RGS 0303372/2021

MOD. LARIC
P.C.M. - 188

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Protocollo Generale: ENTRATA
0057068 31/12/2021

Mittente
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL
0310395 31/12/2021

Mco 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1.
7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
 8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
 9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Toscana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
 10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
 11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata

Prot: RGS 0303372/2021

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Protocollo Generale: ENTRATA
0057068 31/12/2021

Mittente
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL
0310395 31/12/2021

MOD. LAFRO
P.C.M. - 198



Mo: 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 4 GEN. 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio